

(N. 1016)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla X Commissione permanente (Industria e commercio, turismo) della Camera dei deputati
nella seduta del 5 maggio 1950 (V. Stampato N. 1203)*

presentato dal Ministro dell'Industria e Commercio

(TOGNI)

di concerto col Ministro dell'Agricoltura e Foreste

(SEGNI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 10 MAGGIO 1950

Ripristino delle borse merci

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È ripristinata la facoltà di istituire borse merci su proposta delle Camere di commercio, industria e agricoltura competenti, con decreto del Presidente della Repubblica, ad iniziativa del Ministro per l'industria e il commercio.

Il Ministro per l'industria e commercio di concerto con quello per l'agricoltura e foreste

determina le merci che devono essere escluse dalle contrattazioni nelle borse predette.

Art. 2.

Le borse merci, istituite a norma dell'articolo precedente, sono sottoposte alla vigilanza del Ministro dell'industria e commercio e sono regolate dalle disposizioni della legge 20 marzo 1913, n. 272, e sue successive modificazioni, in quanto ad esse applicabili.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.